

Bruxelles, 15 maggio 2020
(OR. en)

7938/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0409(NLE)**

**FRONT 133
COWEB 59**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione

1. Il 7 marzo 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.
2. L'obiettivo dell'accordo sullo status, in base all'articolo 54, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹ è autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare, l'Agenzia può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

¹ GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

3. Il progetto di accordo sullo status è stato siglato dalla Commissione e dalla Serbia il 20 settembre 2018. Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status². Le delegazioni hanno confermato il proprio accordo sulle proposte l'11 gennaio 2018 mediante procedura di approvazione tacita.
4. Il 19 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/400 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia. Lo stesso giorno, il progetto di decisione relativa alla conclusione è stato trasmesso per approvazione al Parlamento europeo.
5. L'accordo sullo status tra l'UE e la Repubblica di Serbia è stato firmato a Belgrado il 18 novembre 2019 dalla Serbia e a Skopje il 19 novembre 2019 dall'Unione europea.
6. Il 13 maggio 2020 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo. La decisione relativa alla conclusione dell'accordo può pertanto essere adottata.

² Docc. 15496/18 + ADD1 e 15486/18 + ADD1, sostituiti dai documenti 5284/19 e 5285/19, elaborati per correggere un'incoerenza tecnica nel testo della dichiarazione comune sullo status e la delimitazione dei territori, e garantire in tal modo l'uniformità con il testo precedentemente approvato dalle delegazioni.

1. È stato necessario pubblicare una versione riveduta del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione (15581/1/18 REV 1) in modo da riflettere le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione.
2. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla decisione stessa, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
4. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - confermare l'accordo sul progetto di decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 15581/1/18 REV 1 e
 - decidere, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio e dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, che il Consiglio ricorra alla procedura scritta per l'adozione.
11. Il testo della decisione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).